

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 3 del 12/02/2007

Regolamento Comunale per la disciplina di dichiarazione , riscossione , accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali nonché per norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela

TITOLO I

Ambito di applicazione del regolamento

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alla norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Articolo 2

Identificazione dei tributi disciplinati dal regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati dalla data della sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 28 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
3. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Ciò non di meno – ad insindacabile giudizio del Funzionario Responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità – alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

TITOLO II

Aliquote, tariffe, detrazioni e soggetti responsabili

Articolo 3

Determinazione delle aliquote, dei canoni, e delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

Articolo 4

Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i Dirigenti/responsabili di servizio nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. In particolare, il Dirigente/Responsabile di servizio di cui al precedente comma:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) partecipa al procedimento contenzioso ;
- f) esercita il potere di autotutela;
- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
- h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
- i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

Articolo 4 bis

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.

2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi, con modalità da concordare.

3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'Ufficio Tributi.

TITOLO III

Disposizioni in materia di riscossione

Articolo 5

Forme di riscossione volontaria

1. Avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della legge 388 del 2000, il Comune, nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, si avvale del procedimento di riscossione tramite versamento sul conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere o anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona.
2. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante modello F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.
3. L'Ente al fine di soddisfare il principio della comodità e della economicità della riscossione, può far pervenire al domicilio dei contribuenti modelli precompilati di versamento.
4. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Articolo 5 bis

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal Contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 5 ter

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate, viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e s.m. e i., se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.,R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'Ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
2. L'atto di riscossione coattiva dei tributi e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 5 quater

Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero coattivo o a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore a €12,00.
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 6

Dilazione a persone fisiche dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. L'ufficio, su richiesta del Contribuente, può concedere a persone fisiche, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di quattro rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore ad €2.582,28 , il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.
 2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
 3. In caso di mancato pagamento successivamente di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il carico non può più essere rateizzato.
 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fideiussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fideiussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti.

Articolo 7

Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO IV

Disposizioni in materia di accertamento

Articolo 8

Rinvio alle leggi dello Stato

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 9

Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Il Comune procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al Contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal Contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del procedimento, dell'organo e dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo.

3. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del Comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente o il responsabile dell'area competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

4. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'Ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle

funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'Ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'Ente, ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire nè rappresentare da altri soggetti.

6. Il Comune, con provvedimento adottato dal Dirigente o Responsabile di area competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'Albo di cui all'art. 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. si applicano le disposizioni dell'art.68, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 relativa all'efficacia del verbale di accertamento.

7. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli Enti locali.

8. Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'Ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

9. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e s.m. e i. salvi gli effetti della riabilitazione.

10. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero delle Finanze.

Articolo 10

Potenziamento dell'azione di controllo

in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziare congrue cifre:

- a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - b) per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.
2. Quanto disposto sopra è previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 446/97 ,art. 1 , lett.p) , ed alla legge 662/96 , art. 3 , comma 57.
3. Il compenso incentivante, se previsto con deliberazione di Giunta comunale di assegnazione delle risorse , degli obiettivi e degli interventi , compete esclusivamente sul gettito totale di cui al comma 1 punto b) effettivamente realizzato”.
4. Sulle somme dichiarate non dovute dal Giudice tributario il compenso incentivante non compete.

Articolo 11

Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili

1. La Giunta Comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.
2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Articolo 12

Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio o in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi o insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

TITOLO V

Disposizioni in materia di accertamento con adesione

Articolo 13

Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 14

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'Ufficio Tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 15

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 14, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'Ufficio Tributi, anche telefonicamente o telepaticamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Articolo 16

Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 14, o dell'art. 15, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 15, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Articolo 17

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 16, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 5. tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 6, comma 3.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Articolo 18

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 17, comma 1 ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 16. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 19

Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale avviene secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m. e i.
2. Il Funzionario Responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO VI

Disposizioni in materia di ravvedimento

Articolo 20

Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi di accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete o inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'Ufficio Tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.
3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:
 - a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
 - b) di un ottavo della sanzione indicata;
 - c) della metà degli interessi liquidati.
4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'Ufficio Tributi, in originale o in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento

Articolo 21

Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

TITOLO VII

Disposizioni in materia di sanzioni, interessi , e contenzioso

Articolo 22

Sanzioni ed interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie, il Dirigente/Responsabile di area deve far riferimento a quanto stabilito dai D.Lgs. nn. 471, 472, 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.
2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incida né sul debito di imposta che sull'attività di accertamento del Comune.
3. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, in tre punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 23

Contenzioso e tutela giudiziaria

1. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata al Dirigente dell'Area delegato dal Sindaco.

Articolo 24

Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 22 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

TITOLO VIII

Disposizioni in materia di autotutela

Articolo 25

Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al Contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 26

Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti, ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.;
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Articolo 27

Procedimento

1. Le eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario Responsabile del tributo il quale provvede, a norma del Regolamento approvato ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 7 febbraio 1998.

2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario Responsabile del tributo all'interessato e all'Organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

3. Entro la fine di ciascun trimestre, il Funzionario Responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

Articolo 28

Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art. 22, comma 1. Non sono, in ogni caso, ammessi rimborsi di somme già pagate.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29

Norme finali

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, il Comune comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 161, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

2. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi, previa comunicazione da effettuarsi prima della scadenza del proprio debito di imposta.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

5. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.

6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

7. Il Regolamento è trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale per la fiscalità locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo .

Articolo 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione all'Albo Pretorio con gli effetti come per legge.